

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI DEL LAVORO**

ANNO XIV – numero 3 – 21 gennaio 2019

**Rassegna
di informazioni parlamentari ANMIL**

**a cura dell'Ufficio I – Servizi Istituzionali
Direzione generale**

Redazione: via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione Finanze

Assegnazione di una proposta di legge.....3

Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro

Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni.....3

CAMERA DEI DEPUTATI

Assemblea

Martedì 15 gennaio

Presentazione di proposte di legge

Presentata in Assemblea la proposta di legge C. 1493, a prima firma dell'On. Pallini, recante «**Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché riapertura dei termini per la loro fruizione**»

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Giovedì 17 gennaio

Decreto Reddito di Cittadinanza e Quota 100

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha **approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.**

Il decreto prevede l'introduzione, a partire dal prossimo aprile:

- del **reddito e della pensione di cittadinanza** per i soggetti e i nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e sociale, vale a dire di misure mirate a una ridefinizione del modello di benessere collettivo, attraverso meccanismi in grado di garantire un livello minimo di sussistenza nonché, nel caso del reddito di cittadinanza, la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione;
- di una **ridefinizione dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento anticipato** e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani.

In attesa della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, e quindi del testo del provvedimento, si riporta il contenuto del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri.

1. Reddito e pensione di cittadinanza

Il **Reddito di cittadinanza (Rdc)** è concepito quale **misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale**, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di **Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni**, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

Per poter beneficiare del reddito o della pensione di cittadinanza devono essere soddisfatti, da parte del nucleo familiare, i seguenti **requisiti reddituali e patrimoniali**:

- ISEE inferiore a 9.360 euro;
- valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro;
- valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità;
- valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza.
- non disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o motoveicoli immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
- non disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Il beneficio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione degli specifici parametri indicati nel decreto. Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi, rinnovabile previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. Il Rdc, che **può essere richiesto presso gli Uffici Postali, in via telematica o presso i CAF**, viene riconosciuto dall'INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe

elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Accanto al beneficio economico, si introduce un **meccanismo volto a garantire l'inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato** che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, **il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l'Inclusione sociale**, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.

Si prevedono sanzioni nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del Rdc. Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti.

Sono introdotti incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.

2. Quota 100

Il decreto introduce il **diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni**, la cosiddetta "pensione quota 100".

Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all'entrata in vigore del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell'anno scolastico) i lavoratori della scuola.

Il decreto prevede, inoltre:

- la **possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne**. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi;
- la **possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome**, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018;
- la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i **lavoratori precoci**, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Anche in questo caso, il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
- il **riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni**;
- la **facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione**, con una detraibilità dell'onere del 50 per cento in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione;
- disposizioni in materia di **pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto**, che prevedono la corresponsione della relativa indennità sulla base di una specifica richiesta di finanziamento da parte degli aventi diritto, con la costituzione di uno specifico fondo di garanzia;
- l'istituzione del **"Fondo bilaterale per il ricambio generazionale"**, che prevede la possibilità di andare in pensione tre anni prima di quota 100 purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato.